

STATUTO COMUNALE

SOMMARIO

Titolo II - TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Titolo III - GLI ORGANI DEL COMUNE

<u>Titolo IV - AMMINISTRAZIONE COMUNALE</u>

Titolo V - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

<u>Titolo VI - FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE</u>

<u>Titolo VII - NORME FINALI E TRANSITORIE</u>

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi e finalità

Il Comune di Borgetto è un ente locale che nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica, dalla Carta europea dell'autonomia locale, dallo statuto e dalle leggi della Regione Sicilia e dal presente statuto, rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il territorio del Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica.

La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto del Comune. Il rapporto tra il Comune, la Regione, la Provincia regionale e gli altri enti locali si ispira ai principi di autonomia, di decentramento, di partecipazione ed al metodo della programmazione.

Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente statuto. L'azione amministrativa è svolta secondo criteri di partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi, di imparzialità, di trasparenza, di razionalità e di immediatezza nelle procedure, al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi.

Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.

Il Comune partecipa alla formulazione della programmazione economica e sociale regionale e provinciale e ne attua gli obiettivi.

Il Comune promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità, valorizza l'equilibrio dell'ambiente mediante la tutela delle risorse: area, acqua e suolo; persegue l'attuazione del diritto allo studio mediante la rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale; tutela lo sviluppo delle risorse naturali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita; ripudia ogni forma di razzismo e di discriminazione etnica e sociale.

Il Comune pone in essere ogni azione per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini ed in particolare dei giovani, anche in collaborazione con le organizzazioni del volontariato.

Il Comune promuove azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, anche attraverso la promozione di

tempi e modalità, dell'organizzazione di vita adeguati alle esigenze dei cittadini delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori anche istituendo una commissione per le pari opportunità tra i sessi.

Il Comune promuove le iniziative necessarie per la tutela dei cittadini portatori di handicaps, anziani, disabili, tossicodipendenti ed altre fasce ad elevato rischio soggettivo e sociale.

Il Comune promuove ogni azione per l'educazione alla pace e il rigetto di ogni azione di guerra tra i popoli.

Il Comune tutela il diritto degli emigrati e promuove iniziative finalizzate a mantenere vivo il rapporto con il paese natale.

La sede comunale è stabilita nel territorio del Comune di Borgetto. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse.

Lo stemma di Borgetto è così rappresentato: Scudo sannitico moderno bordato d'oro ripartito in due parti con a sinistra il leone rampante di colore marrone su fondo dorato e a destra una torre rossa merlata su fondo argentato, sormontato da una corona d'oro e inghirlandata a sinistra da una fronda di alloro di colore verde e a destra da una fronda di larice con a centro un fiocco di colore rosso.

L'uso e la riproduzione sono consentiti previa autorizzazione dell'amministrazione.

Il comune curerà la toponomastica stradale con apposito regolamento.

Il Comune di Borgetto, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione in coerenza con gli orientamenti comunitari statali regionali e provinciali.

Nell'esercizio dell'attività di programmazione il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali, professionali ed economiche rappresentative di interessi collettivi e diffusi della cittadinanza alla formazione delle proprie scelte ed alla verifica della coerente attuazione del programma e delle sue modifiche ed integrazioni. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'utilizzazione delle risorse umane e patrimoniali del Comune sono orientate alla soddisfazione dei bisogni e delle domande dei cittadini e sono improntate a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di trasparenza e della più diffusa partecipazione ed informazione dell'azione amministrativa in coerenza al principio della distinzione tra le funzioni politico-amministrative e quelle di gestione. Il Comune pone a fondamento della propria azione criteri di collaborazione con soggetti pubblici e privati, con particolare e fondamentale riferimento agli altri enti territoriali, al fine di conseguire un armonico sistema delle autonomie e di realizzare forme di integrazione e di coordinamento nell'esercizio delle funzioni, nella programmazione di opere e interventi e nella gestione dei servizi.

Il Comune, secondo i principi sanciti dalla Carta europea dell'autonomia locale e nei limiti consentiti dall'ordinamento statale, promuove e partecipa a forme di collaborazione e raccordo con enti locali di altri Stati.

Art. 3 Funzioni

Il Comune di Borgetto è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita, altresì, ai sensi delle leggi statali e regionali, le funzioni attribuite e delegate; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione, delle Provincie e provvede per quanto di propria competenza alla loro specificazione e attuazione.

Art. 4 Rappresentanza della comunità

Il Comune cura gli interessi della comunità per ciò che attiene di rispettiva competenza secondo il proprio ordinamento.

Il Comune rappresenta, altresì, gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti la popolazione del territorio.

Spetta alla Giunta Municipale l'iniziativa giurisdizionale per la difesa degli interessi del Comune e per la resistenza in giudizio. Spetta alla Giunta Municipale intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici e privati che nell'esercizio delle loro competenze abbiano prodotto violazioni di interessi della comunità.

Il Comune si impegna a costituirsi parte civile nei procedimenti penali per reati gravi che ledono l'immagine del territorio comunale

Art. 5 Albo pretorio ed informazione

- 1. Il Comune garantisce ai cittadini i diritti di informazione e di accesso agli atti amministrativi.
- 2. Le comunicazioni ai cittadini sono affisse all'Albo Pretorio, nonché sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.borgetto.pa.it -
- 3. Sarà data, in particolare, ampia pubblicità e diffusione alle relazioni annuali del Sindaco al Consiglio e a tutti gli atti di rilevante interesse collettivo.
- 4. Onde assicurare la più ampia diffusione delle notizie relative alle attività del Comune, degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, l'Amministrazione si avvale dei più idonei mezzi di comunicazione di massa nel rispetto della normativa di tutela della privacy.

Art. 6 Statuto Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto nell'ambito delle norme costituzionali, dei principi fissati dalle leggi della Repubblica e dalle leggi della Regione Sicilia. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

Il procedimento per le modifiche dello statuto segue le discipline della Legge Regionale n.30 del 23 Dicembre 2000 coordinato con la Legge Regionale n.22 del 16 Dicembre 2008, ivi comprese le norme riguardanti le forme di preventiva consultazione popolare.

Art. 7 Regolamenti

I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, che sono formati, approvati, modificati ed abrogati dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I regolamenti, sono pubblicati nelle forme di legge ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione e vengono inseriti nella raccolta ufficiale dei regolamenti del Comune.

- Il Comune emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione:
- a) sulla propria organizzazione;
- b) per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo statuto;
- c) nelle materie in cui esercita funzioni.

Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione e rispettare l'iter procedurale previsto per i regolamenti.

Gli atti amministrativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 8 Ordinanze

- I. Il sindaco emana ordinanze contingibili ed urgenti in materie di ordine pubblico, nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica e stabilisce disposizioni per l'attuazione e l'applicazione di norme legislative, statutarie e regolamentari.
- 2. Le ordinanze di cui al superiore comma sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio, nonché sul sito istituzionale del comune www.comune.borgetto.pa.it, durante tale periodo sono sottoposte a forme di pubblicità che le rendono conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
- 3. Quando l'ordinanza ha carattere individuale essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata soltanto all'albo pretorio nelle forme previste nel comma precedente.
- 4. Le determine adottate dal sindaco, dai dirigenti e dagli altri organi sono pubblicate all'albo pretorio, nonché sul sito istituzionale del comune, per 15 giorni consecutivi e trasmesse in formato elettronico, insieme alle deliberazioni della giunta municipale, all'ufficio di presidenza del consiglio per assicurare la loro disponibilità nei confronti dei consiglieri.

Art. 9 Principi di organizzazione dell'attività comunale

Il funzionamento e l'organizzazione del Comune devono essere ispirati ai principi di trasparenza, imparzialità, efficienza, economicità, semplificazione dei procedimenti e degli atti.

Il Comune attua nella propria organizzazione il principio della separazione tra responsabilità politica e responsabilità burocratica e promuove le diverse forme di collaborazione previste dalla legge per lo svolgimento di funzioni e servizi con soggetti pubblici e privati.

Titolo II PARTECIPAZIONE POPOLARE TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 10 Principi della partecipazione Il Comune promuove la partecipazione degli interessati, degli utenti e loro rappresentanze, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressione della comunità locale alla formazione dell'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione nei modi stabiliti dallo statuto e dalle norme regolamentari.

Nello svolgimento della propria attività, onde conferire la massima efficacia ai procedimenti amministrativi, il Comune è impegnato a promuovere la partecipazione ai procedimenti stessi sin dalla fase istruttoria, la semplificazione dell'azione, l'accesso agli atti ed a fissare criteri per l'individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti.

Nel bilancio comunale è previsto uno stanziamento per le spese connesse agli istituti di partecipazione ed alle attività di informazione ai cittadini.

Per l'attuazione delle norme di cui al presente titolo, il consiglio comunale approva un apposito regolamento.

Art. 11 Trasparenza e lotta all'attività criminale

I regolamenti comunali dovranno tradurre in norme le indicazioni contenute nelle leggi e nelle direttive dello Stato per la lotta contro la delinquenza mafiosa, ed in particolare alle norme in materia di rapporti con la pubblica amministrazione su: l'ordine cronologico di trattazione degli appalti; la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi; la concessione di contributi o d'interventi assistenziali; la programmazione e la priorità delle opere da seguire; l'istituzione di albi permanenti di appaltatori e di fornitori per le opere in economia; l'istituzione del principio di rotazione per le attività di progettazione, consulenza e collaudo

Art. 12 Diritto di udienza

Il Comune garantisce ai cittadini, singoli o associati, il diritto di udienza, da esercitare nei confronti degli amministratori e dei funzionari del Comune preposti agli uffici e ai servizi comunali.

Il diritto di udienza si traduce nel diritto di essere ricevuto per la prospettazione di problemi o di questioni di interesse individuale o collettivo di competenza del Comune e nel conseguente obbligo di ricevimento e di risposta da parte dei soggetti di cui al precedente comma.

A tal fine il sindaco, gli assessori ed i funzionari degli uffici sono tenuti a fissare e rendere pubblici i giorni e gli orari riservati al ricevimento del pubblico.

Art. 13 Forme associative e volontariato

Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative della propria popolazione, anche su base territoriale o di frazione, mediante la diffusione delle informazioni, il ricorso alla consultazione popolare e alla messa a disposizione di beni o servizi o altre forme di sostegno reale. Nella erogazione di beni e servizi il Comune si ispira al principio di parità di trattamento adottando a tal fine criteri e modalità. Al fine di valorizzare il contributo della popolazione al governo della comunità locale, il Comune può istituire consulte tematiche. Il Consiglio Comunale di propria iniziativa o su proposta della Giunta ne delibera, a maggioranza assoluta, l'istituzione, anche in via temporanea. La deliberazione dovrà indicare le organizzazioni di settore che ne fanno parte, le modalità di convocazione e funzionamento e gli specifici compiti assegnati alla consulta. Il Comune promuove e sostiene, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni, le seguenti consulte settoriali a carattere permanente:

- Consulta giovanile.
- Consulta femminile.

Altre consulte potranno essere istituite con i regolamenti che dovranno altresì indicare le organizzazioni di settore che ne fanno parte, le modalità di convocazione e funzionamento e gli specifici compiti assegnati alla consulta;

Le consulte dovranno essere rappresentative di tutti gli organismi e persone che hanno conoscenza e rappresentanza nei settori indicati al primo comma, al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi dal Comune con l'apporto di specifiche competenze e conoscenze.

Art. 14 Diritto all'informazione

Il Comune riconosce all'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita sociale e politica.

Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento. in nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del consiglio comunale, nonché del provvedimento riguardante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, persona ed enti pubblici o privati.

Il Comune si impegna a realizzare un apposito ufficio per le informazioni ai cittadini.

Art. 15 Iniziativa popolare

I cittadini esercitano iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di un ventesimo di sottoscrizioni raccolte nei tre mesi precedenti al deposito, tra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Il consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare entro tre mesi dal deposito. Il primo firmatario del progetto può intervenire alla seduta del consiglio comunale per illustrarla.

Art. 16 Istanze e petizioni

Tutti i cittadini residenti singoli o associati e in circostanze determinate dal regolamento, anche non residenti interessati, hanno diritto di presentare istanze e petizioni rivolte al Comune dirette a promuovere interventi su materie di competenza comunale, per la migliore tutela di interessi collettivi.

Le istanze e le petizioni sono indirizzate al Sindaco che le trasmette all'organo competente con le modalità ed entro i termini previsti dal regolamento.

Nel caso di istanze e petizioni sottoscritte da almeno cento cittadini l'organo competente deve pronunciarsi nei termini stabiliti dal regolamento e comunque entro trenta giorni.

Art. 17 Referendum consultivo

Il consiglio comunale può promuovere, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, referendum popolari consultivi relativi ad atti generali di propria competenza, con l'eccezione:

- a) bilancio e conto consuntivo;
- b) di provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
- c) di provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
- d) di provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.

Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.

Il regolamento definisce le forme e le garanzie per un effettivo esercizio di quanto previsto nel presente articolo.

Art. 18

Referendum consultivo di iniziativa popolare

Il Sindaco indice il referendum consultivo di iniziativa popolare quando sia stata depositata presso il consiglio comunale una richiesta che rechi almeno un decimo di sottoscrizioni tra gli aventi diritto, raccolte nei tre mesi precedenti.

Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del consiglio comunale, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il referendum consultivo, nonché:

- a) dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenza;
- b) dei provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- c) degli atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;
- d) dei bilanci preventivi e consuntivi;
- e) degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche e religiose.

Se, prima dello svolgimento del referendum consultivo di iniziativa popolare, gli organi del Comune competenti abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il consiglio comunale a maggioranza dei due terzi decide se il referendum non debba più avere corso o se debba svolgersi, eventualmente, disponendo una nuova formulazione del quesito.

La discussione e le determinazioni sul risultato del referendum devono essere effettuate dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 19 Disposizioni sul referendum

Il Sindaco indice il referendum consultivo di iniziativa popolare quando sia stata depositata presso il consiglio comunale una richiesta che rechi almeno un decimo di sottoscrizioni tra gli aventi diritto, raccolte nei tre mesi precedenti.

Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del consiglio comunale, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il referendum consultivo, nonché:

- a) dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenza;
- b) dei provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- c) degli atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;
- d) dei bilanci preventivi e consuntivi;
- e) degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche e religiose.

Se, prima dello svolgimento del referendum consultivo di iniziativa popolare, gli organi del Comune competenti abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il consiglio comunale a maggioranza dei due terzi decide se il referendum non debba più avere corso o se debba svolgersi, eventualmente, disponendo una nuova formulazione del quesito.

La discussione e le determinazioni sul risultato del referendum devono essere effettuate dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 20 Accesso agli atti e alle informazioni

Il Comune garantisce il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali.

In particolare il regolamento:

- a) disciplina l'oggetto dell'accesso, individuando i soggetti ed i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato;
- b) determina le modalità dell'accesso;
- c) detta le misure organizzative e finanziarie idonee a garantire il diritto all'accesso.

Titolo III GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 21 Il consiglio comunale

1. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune.

- 2. La funzione di indirizzo del Consiglio si realizza con l'adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza, con l'approvazione di direttive generali, ordini del giorno e mozioni.
- 3. La funzione di controllo si realizza mediante:
 - a. le valutazioni in ordine alla relazione annuale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta;
 - b. le valutazioni in ordine alla relazione annuale del Sindaco sull'attività degli esperti;
 - c. la proposizione al Sindaco di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - d. l'istituzione di commissioni speciali, anche di indagine;
 - e. la richiesta di pareri e relazioni ai Revisori dei Conti del Comune.
- 4. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari, sono individuate le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Devono essere previste strutture apposite per il funzionamento. Il regolamento disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza del consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione.
- 5. Le indennità del Presidente del Consiglio Comunale e i gettoni di presenza dei componenti del Consiglio Comunale possono essere diminuite con delibera dell'organo collegiale.

Art. 22 Adempimenti preliminari dopo le elezioni

Nella prima seduta successiva alle elezioni, il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente, con separata votazione e con le stesse modalità per l'elezione del presidente.

La prima convocazione è disposta entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza del presidente uscente. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.

Art. 23

Convocazione del Consiglio comunale e principi di funzionamento

- 1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità del presente statuto e del regolamento e viene presieduto e convocato dal Presidente del Consiglio Comunale.
- 2. La formulazione dell'ordine del giorno spetta al Presidente. Nell'ordine del giorno sono iscritte, con precedenza, le proposte del Sindaco e le proposte dei singoli Consiglieri, secondo l'ordine di presentazione. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo altre priorità urgenti ed improrogabili.
- 3. La convocazione del Consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica o su richiesta del Sindaco. In tali casi la riunione del Consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
- 4. Il Consiglio è convocato dal Presidente, mediante avviso, contenente l'elenco degli affari da trattare, da consegnarsi, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, se si tratta di convocazione Ordinaria, 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, se si tratta di convocazione straordinaria e 1 giorno prima di quello stabilito per l'adunanza, se si tratta di convocazione Straordinaria e Urgente.
- L'avviso sarà consegnato alla residenza dei Consiglieri, se fissata nel Comune, altrimenti, al domicilio eletto nel Comune. In caso di irreperibilità o rifiuto dei Consiglieri, l'avviso verrà depositato presso l'Ufficio di Presidenza che provvederà, tempestivamente, a contattare telefonicamente gli stessi Consiglieri.
- 5. Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli iscritti all'ordine del giorno sono comunicati ai Consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e nei termini stabiliti dal comma precedente.

- 6. Nei casi di urgenza la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti può avere luogo anche ventiquattrore prima, ma, in tal caso, ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti, può essere differita alla seduta successiva.
- 7. L'elenco degli affari da trattarsi nell'adunanza del Consiglio deve, a cura del Segretario Comunale, essere pubblicata all'albo pretorio.
- 8. Le sedute dei Consigli sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia dai Consiglieri stessi altrimenti stabilito.
- La seduta è segreta quando si tratti di questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone.
- 9. L'elezione dei Revisori dei Conti e dei componenti d'ogni altro Collegio in genere si effettua in seduta pubblica.
- 10. I componenti del Consiglio votano ad alta voce per appello nominale, per alzata e seduta o per alzata di mano; sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.
- Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge o lo Statuto prescriva una maggioranza speciale.
- Il Presidente dell'adunanza accerta e proclama l'esito delle votazioni: nelle adunanze consiliari egli è assistito da tre scrutatori, scelti dal Consiglio fra i propri componenti.
- 11. Ciascun componente del Consiglio ha diritto che nel verbale si faccia constare il proprio intervento e i motivi che l'hanno determinato, e di chiedere le opportune rettifiche.
- 12. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo a quello in cui è venuto meno il numero legale, con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei 2/5 dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei 2/5, si computano per unità. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
- 13. Non si computano nel numero legale per la validità delle adunanze i membri che, prima della votazione, si siano allontanati dalla sala dell'adunanza.
- 14. Le deliberazioni che comportano modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive sono nulle ove esse non facciano menzione della modificazione o della revoca. Alle adunanze assiste il Segretario dell'Ente, il quale cura la redazione dei verbali delle deliberazioni. Nel verbale debbono essere indicati gli intervenuti ed i punti principali delle discussioni nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta. I verbali sono letti nella successiva adunanza del Consiglio e da questo approvati. Sono firmati dal Presidente del Consiglio stesso, dal Segretario Comunale e dal Consigliere Anziano per maggiori preferenze individuali.
- 15. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.
- 16. Il regolamento disciplina, per quanto non previsto dallo Statuto, il funzionamento del Consiglio.
- 17. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disciplinata dall'art. 19 della l.r. n. 7/92.

Art. 24 Il Segretario Comunale

- Il Segretario comunale, fermo restando il suo legame con il Ministero dell'Interno, dipende funzionalmente dal Sindaco, dal quale è nominato, nel rispetto delle procedure di legge in vigore.
- Il Segretario comunale svolge le funzioni che la legge gli assegna nell'interesse del Comune, nel rispetto delle direttive del Sindaco. Il Segretario comunale, in particolare:
- a. svolge funzioni di assistenza giuridica amministrativa nei confronti degli organi di governo dell'Ente e dei dirigenti in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- b. esercita la soprintendenza ed il coordinamento dei Titolari di posizioni organizzative e dei servizi;
- c. assiste il Sindaco nell'espletamento delle sue funzioni e collabora con esso;
- d. partecipa con funzione consultiva, referente e di assistenza alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta e ne cura la verbalizzazione, avvalendosi del personale all'uopo incaricato;

- e. dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra i titolari delle posizioni organizzative dell'Ente, in conformità a quanto statuito negli atti di attribuzione delle competenze alle unità organizzative e nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta;
- f. roga tutti i contratti previsti dalla legge nell'interesse del Comune;
- g. partecipa, se richiesto, alle sedute delle Commissioni istituite dal Consiglio Comunale;
- h. presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
- i. redige il processo verbale del giuramento degli Assessori prima di essere ammessi nell'esercizio delle loro funzioni;
- 1. riceve le dimissioni del Sindaco:
- m. cura la pubblicazione degli atti e la trasmissione degli atti deliberativi agli Organi competenti ed attesta, su dichiarazione del Messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività delle deliberazioni comunali;
- n. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.

Art. 25 Il Presidente del Consiglio e il Vice Presidente

Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida, surroga, procede all'elezione nel suo seno di un Presidente per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.

Il Presidente del Consiglio Comunale:

rappresenta il Consiglio, lo convoca e lo presiede;

- predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio iscrivendo le proposte del Sindaco nonché dei soggetti legittimati dalla legge e dal presente statuto;
- assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- riceve i pareri delle Commissioni Consiliari e li porta a conoscenza del Consiglio;
- apre e dirige i lavori del Consiglio, dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno, proclama l'esito delle votazioni;
- provvede a mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni;

ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza;

- può, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine;
- i provvedimenti indicati nei due commi precedenti, devono essere motivati e trascritti nel processo verbale;
- ha facoltà, ravvisandone i motivi, di limitare l'accesso del pubblico;
- autorizza le missioni dei Consiglieri;

Al Presidente del Consiglio Comunale vengono assegnati locali e attrezzature idonee per il buon funzionamento dell'ufficio. Lo stesso per l'espletamento del proprio ufficio potrà avvalersi di personale dipendente appositamente destinato con specifica disposizione di servizio.

Nei confronti del Presidente del Consiglio può essere presentata, una mozione di revoca motivata da violazioni di legge.

La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri in carica ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta dalla sua presentazione.

La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessione immediata dalla carica di Presidente.

Il Consiglio Comunale elegge un vice Presidente con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Art. 26 Gruppi consiliari Nell'ambito del consiglio comunale è possibile la formazione di gruppi consiliari, che devono essere costituiti da almeno due componenti.

I capigruppo sono indicati, di norma, dai consiglieri del gruppo nella prima seduta del consiglio comunale.

Durante il mandato amministrativo, è possibile la sostituzione del capogruppo con dichiarazione esplicita resa nel corso di una seduta consiliare.

Con le stesse modalità, viene indicato il nominativo del consigliere che può sostituire il capogruppo in caso di assenza.

Il capogruppo partecipa alle riunioni della conferenza dei capigruppo.

Il Comune assicura i locali, le attrezzature ed i servizi necessari ai gruppi consiliari per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 27

Conferenza dei capigruppo consiliari

La conferenza dei capigruppo consiliari è presieduta dal presidente del consiglio comunale e ad essa compete:

- 1) di pronunciarsi su tutte le questioni che il presidente intende sottoporgli o che i capigruppo promuovono;
- 2) di esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento;
- 3) di coadiuvare il presidente nell'organizzazione dei lavori del consiglio.

Art. 28 Commissioni

Per le competenze il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento, le attribuzioni e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessore, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.

Art. 29 Consiglieri comunali

I consiglieri rappresentano la comunità borgettana.

Il consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dai regolamenti, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- c) ottenere dagli uffici del Comune, tramite il competente dirigente o responsabile di servizio, nonché delle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

Il regolamento prevede modalità funzionali e strumenti di garanzia per l'esercizio dei diritti attribuiti ai consiglieri dalla legge e dallo statuto.

Le dimissioni di consigliere comunale, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

Decade dalla propria carica il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive.

Al fine di dare attuazione al principio di trasparenza, il Comune promuove forme di pubblicità delle situazioni patrimoniali dei consiglieri.

Art. 30

Pubblicità della situazione patrimoniale e delle spese elettorali

Gli atti di cui alla legge 5 luglio 1982 n.441, relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi e alle spese elettorali dei consiglieri comunali, sono depositati presso l'ufficio di Segreteria del comune e sono liberamente consultabili da chiunque.

Gli atti di cui al presente articolo devono essere depositati entro sessanta giorni da ciascuna scadenza.

Art. 31 Funzioni della Giunta Municipale

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore anziano.

L'ordine del giorno della Giunta è comunicato agli Assessori.

Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Alle sedute della Giunta partecipano i componenti dell'organo, il Segretario comunale e, se invitati, i Responsabili di posizione organizzative, senza diritto di voto. Il Segretario è sostituito, in caso di assenza, dal Vice Segretario.

Il Segretario redige i verbali delle sedute e li sottoscrive assieme al Sindaco e all'Assessore Anziano

Le convocazioni della Giunta possono avvenire anche per Posta Elettronica Certificata, telefono ed in qualsiasi altro modo possa essere assicurata la certezza dell'avviso trattandosi di organo istituzionalmente in costanza di attività e pertanto scisso da qualsiasi formalità fatto salvo un congruo avviso temporale non inferiore ad 1 ora.

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;

Spetta alla Giunta:

- 1. la definizione del piano esecutivo di gestione e le sue variazioni, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio;
- 2. la determinazione degli obiettivi di gestione da affidare ai responsabili dei servizi, unitamente alle dotazioni necessarie;
- 3. l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- 4. l'approvazione della dotazione organica:
- 5. l'individuazione dei criteri per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa;
- 6. il parere sulla revoca del Segretario comunale;
- 7. le variazioni delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale, solo ed esclusivamente nei casi previsti per legge;
- 8. il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi;
- 9. l'approvazione dello schema del bilancio di previsione annuale e pluriennale, e della relazione previsionale e programmatica;
- 10. la proposta di deliberazione di rendiconto della gestione;
- 11. la relazione illustrativa del conto consuntivo;
- 12. il conferimento degli incarichi professionali esterni, qualora non ricorrano condizioni di mera attuazione regolamentare o indirizzo espresso;
- 13. l'adozione di atti di indirizzo in materia di acquisti, alienazioni e permute immobiliari, non preceduti da atti di programmazione.

Art. 32

Composizione della giunta

La giunta impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

E' composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori da lui nominati nel rispetto delle pari opportunità. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi.

La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore

alla metà dei propri componenti.

Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

Art. 33 Gli assessori

In presenza del segretario comunale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo le formule stabilite per i consiglieri comunali.

Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal Sindaco.

L'attività della giunta è collegiale e segreta.

Ciascun assessore concorre alla formazione degli indirizzi della giunta.

Con riferimento agli ambiti di amministrazione assegnati l'assessore assume, nella propria azione, detti indirizzi ed è di impulso propositivo degli atti del settore di propria competenza ed è relatore della proposta presentata dagli uffici.

L'assessore raccorda l'attività della giunta con quella di gestione amministrativa avendo come referente il dirigente responsabile del settore.

Il Sindaco, può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta.

In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale n.7/92. Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.

Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.

Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del Sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, al Dipartimento delle Autonomie Locali.

La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

Art. 34 Elezione del Sindaco

Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, secondo le procedure stabilite dalla Legislatura vigente.

Sono eleggibili a Sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale. Il Sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Non è immediatamente rieleggibile il Sindaco che sia stato rimosso dalla carica in seguito a consultazione del corpo elettorale.

La durata in carica del Sindaco è fissata in cinque anni.

Art. 35 Mozione di sfiducia al Sindaco

Il Sindaco e la Giunta, cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati.

La mozione di sfiducia non può essere proposta:

- a) nei primi ventiquattro mesi del mandato, il cui termine decorre dalla data di insediamento del sindaco;
- b) negli ultimi centottanta giorni del mandato stesso. Questa, deve essere motivata e sottoscritta e posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 36 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco esercita le competenze attribuitegli dalla legge e dal presente statuto.

In particolare:

- a. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti amministrativi del Comune ed impartisce le relative direttive al Segretario Comunale, e ai titolari di posizione organizzative;
- b. Nomina gli Assessori e tra questi il Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- c. Attribuisce le deleghe assessoriali per le funzioni e i servizi per i quali la legge lo consenta;
- d. Revoca i componenti della Giunta presentando al Consiglio, entro sette giorni, una circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento;
- e. Convoca e presiede la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina l'attività, mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo;
- f. Autorizza le missioni degli Assessori;
- g. Richiede ed acquisisce pareri ad enti od organi esterni in presenza di aspetti e questioni di principio o generali che involgono le linee di governo proprie della direzione politica;
- h. Richiede laddove ne ravvisi l'opportunità, la convocazione del Consiglio Comunale comunicando al Presidente del Consiglio gli argomenti per i quali chiede l'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio stesso;
- i. Risponde, anche per il tramite di un Assessore delegato, agli atti ispettivi presentati dai Consiglieri Comunali, entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la Segreteria Generale;
- j. Presenta annualmente una relazione scritta al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti;
- k. Indice i referendum comunali, le consultazioni popolari e le conferenze cittadine;
- 1. Nomina e revoca il Segretario Comunale;
- m. Nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, quelli di collaborazione esterna, nomina i funzionari responsabili dei tributi;
- n. Designa, nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o controllati;
- o. Vigila sull'attività di enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllate dal Comune;
- p. Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri fissati dalla legge e dal presente statuto;
- q. Nomina esperti estranei all'Amministrazione;
- r. Presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione scritta sull'attività svolta dagli esperti;
- s. Provvede al differimento del diritto di accesso nei casi previsti dalla legge;
- t. Coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- u. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- v. Sollecita e propone, agli organi competenti, interventi in materia di interesse comunale.
- w. Conferisce incarichi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- x. Esercita ogni altra attribuzione che la legge o lo statuto non riservino espressamente alla competenza di altri organi del Comune e del Segretario Comunale .

Art. 37

Cessazione dalla carica di Sindaco per decadenza, dimissioni o morte

Qualora nel corso del mandato il Sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni o morte si procede alla nuova elezione dell'organo.

Nelle ipotesi di dimissione dalla carica la comunicazione dell'avvenuto deposito delle manifestazioni di volontà al consiglio comunale, all'Assessorato Regionale agli Enti Locali, compete al Segretario comunale.

Le competenze del Sindaco e della giunta sono esercitate dal commissario nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per le Autonomie locali e per la Funzione Pubblica, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune e si provvede alla gestione commissariale dell'ente, fino alla prima tornata elettorale utile.

La nuova elezione del Sindaco avrà luogo entro novanta giorni.

La durata in carica del nuovo eletto è rapportata al periodo di carica residuo del consiglio. Ove alla data di cessazione dalla carica di Sindaco intercorra meno di un anno da quella prevista per il rinnovo del consiglio, la nuova elezione del Sindaco è abbinata alla elezione del consiglio.

Art. 38 Deleghe del Sindaco quale capo dell'amministrazione

Il Sindaco può conferire speciali deleghe agli assessori nelle materie che la legge e lo statuto riservano alla sua competenza. Agli assessori sono delegate funzioni di controllo e di indirizzo. Può altresì essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega che la legge o lo statuto riservano alla competenza del Sindaco. Le deleghe sono conferite per settore organici di materie individuati sulla base della struttura operativa del Comune. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificatamente indicati nell'atto di delega al segretario e ai dirigenti di unità organizzative di massima dimensione.

Le deleghe di cui al presente articolo conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.

Titolo IV AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 39 Struttura dell'ente

L'ordinamento strutturale del Comune è organizzato secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, nel perseguimento degli obiettivi di efficacia dell'azione amministrativa.

L'ordinamento strutturale del Comune si articola in aree finalizzate allo svolgimento dei servizi funzionali, strumentali e di supporto.

L'area si articola in servizi ed uffici ed è strutturata secondo uno schema organizzativo flessibile, atto a corrispondere costantemente ai programmi del consiglio ed ai piani operativi della giunta.

La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche funzionali e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale, in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'ente.

A ogni area è preposto un responsabile, che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento dell'obiettivo assegnato.

Ad ogni funzionario responsabile deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.

Ove sia ritenuto opportuno o necessario, il regolamento di organizzazione disciplina la costituzione di gruppi di studio, di ricerca o di lavoro, nell'ambito delle aree.

art. 40 Incompatibilità

Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possano far sorgere un conflitto di interessi con l'ente.

Lo svolgimento di attività lavorative è autorizzato, secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.

Art. 41 Funzioni di direzione

A prescindere dalla qualifica direttiva o dirigenziale, esercita funzioni di direzione il soggetto cui sia demandata la competenza, l'utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività dell'ente. Ad ogni funzionario cui siano attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo delle risorse, del personale e dei mezzi allo stesso emandati. La funzione di direzione comporta l'emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio e atti, anche a rilevanza esterna in

relazione al grado rivestito e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.

Gli incarichi di direzione delle aree sono conferite dal Sindaco, secondo criteri che tengano conto del curriculum professionale in funzione delle attività manageriali del posto da ricoprire. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento motivato, che contiene le valutazioni dei risultati ottenuti nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi diretti.

L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato.

Il regolamento del personale disciplinerà anche l'attività, i requisiti soggettivi ed oggettivi, le procedure di scelta, le modalità di preposizione e rimozione dei responsabili dei servizi e degli uffici. Ai sensi dell'art. 32, 5° comma, della legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48, la giunta comunale, con deliberazione motivata, tenendo anche conto delle carenze di organico dell'ente può affidare ad esterni posti di responsabile del servizio o dell'ufficio o di dirigente o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato non superiore a mesi sei rinnovabile una sola volta sulla base di un progetto obiettivo di "diritto pubblico" ed eccezionalmente di "diritto privato" fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 42 Conferenza dei funzionari responsabili dei servizi

Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative, per favorirne l'attività dei progetti e programmi, è istituita la conferenza permanente dei funzionari responsabili dei servizi presieduta e diretta dal segretario comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il segretario e per i funzionari responsabili dei servizi, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

Art. 43 Utilizzo supplenti per servizio di vigilanza

In caso di carenza di organico del servizio di vigilanza la giunta municipale può avvalersi di prestazioni di dipendenti di altri Comuni.

Art. 44 Relazioni sindacali

Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento del personale sono applicati con provvedimento degli organi dell'ente.

Art. 45 Commissione di disciplina

E' istituita una commissione di disciplina composta ai sensi dell'art. 55, comma 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ad essa è preposto il Segretario comunale.

Art. 46 Programmazione

La relazione previsionale e programmatica consente la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.

I piani e i programmi di durata temporale diversa devono annualmente essere adeguati alle previsioni della relazione previsionale e programmatica.

La relazione previsionale e programmatica è approvata o adeguata prima dell'approvazione del bilancio di previsione annuale. Nella medesima seduta sono approvati o adeguati altri strumenti di programmazione.

Art. 47 Accordi di programma

In attuazione dell'art. 27 della legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48 e della legge n.241/90, gli organi del Comune favoriscono il ricorso ad accordi di programma per definire ed attuare opere, interventi, o programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrale e coordinata del Comune e altri soggetti pubblici.

L'organo competente in relazione all'oggetto dell'ac-cordo di programma definisce gli indirizzi ai quali il rappresentante del Comune deve attenersi ai fini dell'accordo.

Art. 48 Conferenza dei servizi

Nel caso che sia richiesta la partecipazione del Comune al fine di una conferenza dei servizi, l'organo comunale competente identifica chi debba rappresentare il Comune nella stessa e definisce gli indirizzi cui debba attenersi.

Titolo V I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 49 Servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica

Il Comune riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all' acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico. Conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà; nonché il principio che in ambito pubblico devono essere mantenute la proprietà delle reti e la gestione del servizio idrico integrato.

Riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini e la cui gestione va attuata secondo gli artt 31 e 114 del D.lgs n 267/2000.

Art. 50 Forme di gestione

L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

La scelta delle forme di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra la gestione diretta, l'affidamento in concessione quando sussistono ragioni tecniche ed economiche, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

Per gli altri servizi la comparazione deve avvenire tra la gestione in economia, la costituzione in istituzione, l'affidamento in appalto, nonché la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 51 Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio in economia dei servizi pubblici locali sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 52 Personale e contratto

Per la gestione dei servizi il Comune per le qualifiche apicali o di specializzazione può ricorrere a contratti a tempo determinato di diritto pubblico o privato.

Per le istituzioni e le aziende speciali la copertura dei posti di cui al precedente comma può essere attuata con il personale dipendente.

Titolo VI FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE

Art. 53 Bilancio e Programmazione Finanziaria

- 1. La programmazione finanziaria del Comune deve tenere conto delle risorse disponibili.
- 2. Il bilancio di previsione è deliberato nei termini stabiliti dalla legge.
- 3. Il bilancio è redatto osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
- 4. Nel bilancio di previsione annuale e pluriennale vengono indicati anche gli obiettivi, i programmi e gli interventi che si intendono realizzare anche al fine di consentire, oltre al controllo finanziario e contabile, quello sulla gestione e sull'efficienza dell'azione amministrativa.
- 5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
- 6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti
- 7. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro i termini previsti per legge.
- 8. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria. Senza tale attestazione l'atto è nullo.
- 9. Il Bilancio di previsione ed il rendiconto della gestione sono pubblicizzati sul sito istituzionale del comune.

Art. 54 Revisori dei conti

- 1. La revisione economico-finanziaria della gestione delle risorse del Comune è affidata ad un collegio di professionisti iscritti al registro dei revisori contabili, come prescritto dalle disposizioni di legge vigenti.
- 2. I componenti sono scelti, con tre distinte votazioni con voto limitato ad uno:
- a) uno tra i revisori, il quale svolge le funzioni di Presidente del Collegio;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei Ragionieri.
- 3. La durata in carica dei componenti di tale collegio e i casi di revoca sono stabiliti dalla legge. I componenti del Collegio dei Revisori sono rieleggibili per una sola volta, indipendentemente dall'essere il nuovo incarico continuativo, o meno, rispetto al precedente e dalla normativa che ne disciplina l'elezione.
- 4. Per i Revisori dei Conti valgono le incompatibilità e le cause di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale.
- 5. Le funzioni dei Revisori dei Conti sono disciplinate dalla legislazione vigente ed esplicitate dal regolamento di contabilità.

6. Sono altresì disciplinati dal regolamento di contabilità l'organizzazione e il funzionamento del collegio.

Art. 55 Regolamento di contabilità

Il Comune adotta un regolamento di contabilità disciplinato dalla legge dello Stato.

Titolo VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 56
Disciplina transitoria delle materie demandate ai regolamenti

Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, che il consiglio comunale adotta entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto stesso, continuano ad applicarsi nelle materie ad essi demandate le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con questo compatibili.

Art. 57 Verifica dello statuto

Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, e successivamente con periodicità almeno biennale, il consiglio sulla base di una relazione del presidente del consiglio comunale, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle norme statutarie nonché la loro adeguatezza in rapporto alle vigenti disposizioni e alle esperienze amministrative nel contempo maturate.

Art. 58 Pubblicità dello statuto

Il presente statuto, oltre ed essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.

E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente Ordinamento degli Enti Locali, e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

Inoltre copia sarà consegnata ai capigruppo consiliari, agli incaricati di funzioni dirigenziali, all'organo di revisione ed agli organi del Comune.

Art. 59 Entrata in Vigore

Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della Delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.

Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei Comuni e delle Province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, oltre, secondo le procedure previste dalla circolare emanata, al Ministero dell'Interno.

INDICE GENERALE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART.	1	PRINCIPI E FINALITÀ
ART.	2	CRITERI E METODI DELL'AZIONE COMUNALE
ART.	3	FUNZIONI
ART.	4	RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITÀ
ART.	5	ALBO PRETORIO ED INFORMAZIONE
ART.	6	STATUTO
ART.	7	REGOLAMENTI
ART.	8	ORDINANZE
ART.	9	PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ COMUNALE
		TITOLO II
		PARTECIPAZIONE POPOLARE TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
ART.	10	PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE
ART.	11	TRASPARENZA E LOTTA ALL'ATTIVITÀ CRIMINALE
ART.	12	DIRITTO DI UDIENZA
ART.	13	FORME ASSOCIATIVE E VOLONTARIATO
ART.	14	DIRITTO ALL'INFORMAZIONE
ART.	15	INIZIATIVA POPOLARE
ART.	16	ISTANZE E PETIZIONI
ART.	17	REFERENDUM CONSULTIVO
ART.	18	REFERENDUM CONSULTIVO DI INIZIATIVA POPOLARE
ART.	19	DISPOSIZIONI SUL REFERENDUM
ART.	20	ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI
		TITOLO III
		GLI ORGANI DEL COMUNE
ART.	21	IL CONSIGLIO COMUNALE
ART.	22	ADEMPIMENTI PRELIMINARI DOPO LE ELEZIONI
ART.	23	CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO
ART.	24	IL SEGRETARIO COMUNALE
ART.	25	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E IL VICE PRESIDENTE
ART.	26	GRUPPI CONSILIARI
ART.	27	CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI
ART.	28	COMMISSIONI
ART.	29	CONSIGLIERI COMUNALI
ART.	30	PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E DELLE SPESE
AKI.	30	ELETTORALI
ART.	31	FUNZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE
ART.	32	COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
ART.	33	GLI ASSESSORI
ART.	34	ELEZIONE DEL SINDACO
ART.	35	MOZIONE DI SFIDUCIA AL SINDACO
ART.	36	COMPETENZE DEL SINDACO
ART.	37	CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO PER DECADENZA,
	-	DIMISSIONI O MORTE
ART.	38	DELEGHE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE
		TITOLO IV
		AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ART.	39	STRUTTURA DELL'ENTE
ART.	40	INCOMPATIBILITÀ
ART.	41	FUNZIONI DI DIREZIONE
ART.	42	CONFERENZA DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI
ART.	43	UTILIZZO SUPPLENTI PER SERVIZIO DI VIGILANZA
ART.	44	RELAZIONI SINDACALI
ART.	45	COMMISSIONE DI DISCIPLINA

ART.

ART.

ART.

46

47

48

PROGRAMMAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

CONFERENZA DEI SERVIZI

TITOLO V I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. ART. ART. ART.	49 50 51 52	SERVIZI PUBBLICI COMUNALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA FORME DI GESTIONE GESTIONE IN ECONOMIA PERSONALE E CONTRATTO
		TITOLO VI
		FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE
ART.	53	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
ART.	54	REVISORI DEI CONTI
ART.	55	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ
		Titolo VII NORME FINALI E TRANSITORIE

ART.	56	DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE MATERIE DEMANDATE AI
		REGOLAMENTI
ART.		VERIFICA DELLO STATUTO
ART.	58	PUBBLICITÀ' DELLO STATUTO
ART.	59	ENTRATA IN VIGORE

E' stato adottato con:

- Delibera di Giunta Municipale n.109 del 29 Aprile 1992, decisione C.P.C. Palermo nn.43024/44642 del 3 settembre 1992;
- Delibera di Consiglio comunale n.4 del 11 Gennaio 1993, decisione C.P.C. Palermo nn. 12197/456, del 6 maggio 1993;
- Con Delibera di Consiglio comunale n.5 del 13 Gennaio 1993, decisione C.P.C. Palermo nn.12198/455 del 6 Maggio 1993;
- Delibera di Consiglio comunale n.33 del 23 Aprile1993, decisione C.P.C. Palermo nn. 19176/454 del 6 maggio 1993;
- Delibera di Consiglio comunale n.42 del 28 Aprile 1993, decisione C.P.C. Palermo nn. 19815/759 del 13 maggio 1993;
- Delibera di Consiglio comunale n. 59 del 24 Giugno 1993, decisione CO.RE.CO. Palermo nn.1654/1511 del 29 luglio 1993;
- Delibera di Consiglio comunale n. 70 del 1 Luglio 1993, decisione CO.RE.CO. Palermo nn.1671/1500 del 29 luglio 1993;

Pubblicato nel Supplemento Straordinario G.U.R.S. del 20 Novembre 1993, n. 56

E' stato Modificato e Integrato con:

- Delibera di Consiglio comunale n 41 del 04 Agosto 2014;
- Delibera di Consiglio comunale n 55 del 11 Settembre 2014.

Pubblicato nel Supplemento Straordinario G.U.R.S. del 07 Novembre 2014, n. 47